

Capo del Dipartimento della Protezione Civile

Ord. 16/12/2016, n. 422

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 422).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2016, n. 301.

Epigrafe

Premessa

Art. 1. *Ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle verifiche di agibilità degli edifici*

Ord. 16 dicembre 2016, n. 422 (1).

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 422). (2)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2016, n. 301.

(2) Emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*;

Visto l'art. 107 del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*;

Visto il *decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 novembre 2001, n. 401*;

Visto il *decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 2012, n. 100*, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del *decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 ottobre 2013, n. 119*;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del *decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2002, n. 286*, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la *delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016* con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'*ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388*, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le *ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389*, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, del 10 novembre 2016, n. 405 (3), del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, nonché del 29 novembre 2016, n. 418, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016* con il quale è stato nominato il commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della *legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Visto il *decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni

colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Vista la *delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016*, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la *delibera del 25 agosto 2016* in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la *delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016*, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la *delibera del 25 agosto 2016* in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il *decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205*, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016»;

Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

(3) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'11 novembre 2016, n. 405».

Art. 1. Ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle verifiche di agibilità degli edifici

1. In ragione dell'elevato numero di edifici da sottoporre a verifica a seguito dell'aggravamento della situazione di danneggiamento conseguente agli eventi sismici della fine di ottobre, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza lo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici in premessa attraverso la compilazione della scheda AeDES, di cui all'*art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014*, disciplinato dall'*art. 3 dell'ordinanza n. 392/2016*, è sospeso, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

2. Allo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate di proprietà privata attraverso la compilazione della scheda AeDES per l'intera unità strutturale, secondo le istruzioni fornite nel manuale di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014*, provvedono, solo a seguito dell'esito di «non utilizzabilità» secondo la scheda FAST elaborata ai sensi di quanto previsto dall'*art. 1 dell'ordinanza n. 405/2016*, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, su diretto incarico del proprietario o avente diritto, in ragione del fatto che tale procedimento è previsto quale condizione abilitante per l'ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata ai sensi di quanto previsto dall'*art. 6 del decreto-legge n. 189/2016*. Nell'ambito della definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei predetti contributi, il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, con proprio provvedimento, disciplina le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma.

3. Nei comuni non ricompresi nell'*allegato 1 al decreto-legge n. 189/2016* e nell'*ordinanza commissariale n. 3/2016*, i sopralluoghi di agibilità con scheda FAST di cui al comma 2 vengono effettuati, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, sulla base della presentazione di un'istanza da parte del richiedente avente diritto, corredata da ordinanza sindacale di sgombero, se esistente, ovvero da una perizia asseverata che comprovi il nesso di causalità diretto tra i danni verificatesi e l'evento, in coerenza con quanto previsto dall'*art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 189/2016*. (4)

4. Le schede prodotte dall'attività di cui al comma 1 sono utilizzate dai comuni ai fini della ricognizione e quantificazione dei fabbisogni delle SAE previste dall'*art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016*.

5. La DiComaC continua a provvedere al coordinamento delle attività di rilievo mediante la scheda AeDES, ai sensi dell'*art. 3, comma 1 dell'OCDPC 392 del 6 settembre 2016*, esclusivamente con riferimento:

a) agli edifici pubblici;

b) al completamento dei rilievi nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata, nonché nelle zone rosse dei comuni di Norcia e di Preci; (5)

c) agli edifici con scheda FAST con esito «sopralluogo non eseguito» per contestuale richiesta di approfondimento mediante scheda AeDES oppure classificati «non utilizzabili per solo rischio esterno» con il sopralluogo FAST; (6)

d) ai sopralluoghi ripetuti su richiesta, con perizia asseverata di un tecnico di parte, sia su edifici già classificati con scheda AeDES che su edifici dichiarati agibili a seguito di sopralluogo FAST;

e) ai sopralluoghi da ripetere in relazione all'esito «D» di scheda AeDES rilasciato da tecnici coordinati dalla DiComaC.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(4) Comma così modificato dall'*art. 7, commi 1 e 2, Ordinanza 11 gennaio 2017, n. 431*.

(5) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, Ordinanza 22 gennaio 2017, n. 436*.

(6) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 2, Ordinanza 22 gennaio 2017, n. 436*.